m_pi.AOODRFVG.REGISTRO
UFFICIALE.U.0014265.21-08-2026.h.14:03

Ministero dell'Istruzione e del merito
Ministrstvo za šolstvo in zaslužnost
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia
Deželni šolski urad za Furlanijo - Julijsko krajino
Ufficio per l'istruzione in lingua slovena / Ufficio II - Urad za slovenske šole / II. urad

Oggetto: pubblicazione delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per le scuole con lingua d'insegnamento slovena e bilingui sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia – aa. ss. 2026/27 e 2027/28.

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico" e, in particolare, l'articolo 4, comma 5, il quale prevede che "con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti";

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, recante "Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124";

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare, l'articolo 15, commi 3-bis e 3-ter;

VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 7 maggio 2014, recante "Disposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della II fascia e III fascia delle graduatorie di istituto, in applicazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;"

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione del 3 giugno 2015, n. 326, recante "Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente", come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 luglio 2019, n. 666;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e, in particolare, l'articolo 1, comma 107, il quale prevede che "[...] in occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2019/2020, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 15 luglio 2019, n. 666, recante "Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente";

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l'articolo 1-quater, recante "Disposizioni urgenti in materia di supplenze", che introduce modificazioni all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine del servizio;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica", convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l'articolo 2, comma 4-ter il quale dispone che: "La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente";

VISTA l'Ordinanza Ministeriale del 10 luglio 2020, n. 60, con la quale sono state stabilite le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale del 6 maggio 2022 n. 112, con la quale il Ministro dell'istruzione disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale del 16 maggio 2024 n. 88, con la quale il Ministro dell'istruzione disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale del 16 febbraio 2026 n. 27, con la quale il Ministro dell'istruzione disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

VISTO l'articolo 6, comma 4, dell'O.M. 16 febbraio 2026 n. 27, che prevede che "*Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo.*";

VISTO l'art. 7, comma 8, della citata O.M. 27/2026, che stabilisce che "*L'aspirante che non è in possesso dello specifico titolo di accesso richiesto è escluso dalle relative graduatorie.*";

VISTO l'art. 7, comma 9, della citata O.M. 27/2026 che stabilisce che "Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della

loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci.";

VISTE le esclusioni dei candidati come disposto dall'articolo 7, comma 8 della O.M. 27/2026;

TENUTO CONTO che l'art. 8, comma 8, della O.M. 27/2026 dispone che "L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate" con le conseguenze di cui ai successivi commi 9-10;

VISTO l'art. 9, comma 1, della sopracitata O.M. 27/2026, che dispone la pubblicazione delle GPS da parte del Dirigente dell'Ufficio II dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia sul proprio sito web;

DISPONE

1) La pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) delle scuole con lingua slovena del Friuli Venezia Giulia – posti comuni e di sostegno - del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2026/2027 e 2027/2028. sul sito di quest'Ufficio (https://usrfvg.gov.it/it/home/menu/uffici/ufficio-scuole-slovene/).

2) Ai sensi dell'art. 8 commi 7, 8 e 9 della O.M. 27/2026, l'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. All'esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l'esito della verifica allo scrivente Ufficio, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato. Restano in capo al dirigente scolastico, che ha effettuato i controlli, la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000;

3) È fatto salvo il potere di autotutela al quale l'Amministrazione può ricorrere per rettificare eventuali errori di valutazione commessi durante le operazioni di valutazione e convalida dei titoli.

4) La pubblicazione del presente provvedimento sostituisce qualsiasi forma di comunicazione e ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Avverso il presente provvedimento può essere esperito ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 giorni.

5) Per effetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali, il presente atto coi suoi allegati non contiene alcuni dati personali e sensibili, pur necessari all'adozione del medesimo. Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla normativa sulla trasparenza degli atti amministrativi.

Il Dirigente
Igor Giacomini

IGOR GIACOMINI
MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E DEL
MERITO
21.08.2026 13:14:07
GMT+02:00

Allegati:

Graduatorie Provinciali Supplenze Trieste biennio 2026/28 scuole con lingua d'insegnamento slovena e bilingui sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia